

Prot. N. 46/17/V

## **DECRETO DI REVOCA**

Io sottoscritto Mons. LUIGI RENZO, Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea,

- a) Visto il Decreto emanato dal mio predecessore, S.E. Mons. Domenico T. Cortese, di v. m., con cui in data 22 febbraio 1999 (Prot. n. 3/99/D) approvava lo Statuto e costituiva la Fondazione di religione e culto "Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime" in persona giuridica nell'ambito del diritto canonico ai sensi del can. 116;
- b) considerato che nel corso degli anni si è reso necessario un aggiornamento di alcune parti di detto Statuto sia per alcune incongruenze più volte da me rilevate a riguardo del ruolo del Vescovo all'interno del CdA, sia per le normative dettate dalla "*Istruzione in materia amministrativa (2005)*" della CEI (cap. IV) e dal Motu proprio "*Intima Ecclesiae Natura*" di Papa Benedetto XVI (2012), sia infine per regolare e stabilizzare concretamente per il futuro il rapporto collaborativo tra detta Fondazione e la Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea allo scopo esclusivo di tutelare e salvaguardare l'ecclesialità dell'opera e della spiritualità di Natuzza Evolo;
- c) constatata l'assoluta indisponibilità manifestata dal CdA in quasi due anni di trattative, restando nella convinzione che lo Statuto è "intoccabile", pur dopo aver costituito "ad hoc" una Commissione paritetica di studio, che ha lavorato per diversi mesi senza esito;
- d) visto che nemmeno i pareri autorevoli sulla nuova Bozza di Statuto espressi dall'Ufficio Giuridico della Cei, dal Nunzio Apostolico in Italia, dalla Segnatura Apostolica, dalla Segreteria di Stato Vaticano, pareri tutti fatti pervenire al Presidente del CdA, hanno sortito alcun effetto di alleggerimento della posizione pregiudizionalmente negativa della Fondazione;
- e) considerato altresì come senza giustificati motivi perfino la Bozza dello Statuto concordata e sottoscritta con me dal Presidente Sac. Pasquale Barone è stata rigettata;
- f) sentito in più occasioni e nei vari passaggi il parere del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori;
- g) considerato totale il rifiuto, quasi irriverente, della stessa autorità del Vescovo che, a norma dei cann. 305§1 e 323§1, aveva inviato due suoi Delegati all'assemblea del sodalizio, convocata per l'approvazione di variazioni dello Statuto il 22 luglio scorso, e che a questi non è stato riconosciuto diritto di parola, nemmeno per porgere il saluto di Vescovo, con la motivazione pretestuosa che essendo la Fondazione di diritto privato non dipendeva dalla giurisdizione vescovile;
- h) tenuto conto poi che durante l'assemblea, e quindi pubblicamente, la quasi totalità dei soci presenti, ivi compresa la componente clericale, ha affermato e ritenuto che lo Statuto ed in specie "Il testamento spirituale" di Natuzza riportato nell'art. 2 erano "intoccabili" perchè Natuzza è ritenuta "messaggera" diretta della Madonna, che in una apparizione l'avrebbe costituita esecutrice di un mandato divino anche a prescindere dall'autorità ecclesiastica, affermazione in verità mai fatta dall'interessata e per di più in netto contrasto con il suo normale atteggiamento di obbedienza alla Chiesa; considerando inoltre il fatto che il riconoscimento di queste asserite apparizioni non è stato mai concesso dall'Ordinario diocesano, per cui l'affermazione si configura come ereticale e come insubordinazione anche ai disposti della Lettera Apostolica "*Norme per procedere nel*

*discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni"* (25 febbraio 1978), norme poi riconfermate il 14 dicembre 2011;

i) considerato, infine, che da esplicite dichiarazioni di molti soci durante la predetta assemblea, anche qui in stridente contrasto con gli insegnamenti di umiltà e di obbedienza alla Chiesa di Natuzza, è apparso chiaro il rifiuto di ogni rapporto con la diocesi, quasi che la Fondazione fosse un ente privato a sè stante e, pertanto, autonomo da ogni ingerenza estranea, ignorando peraltro che essendo un ente approvato con decreto vescovile è sottoposto di conseguenza alla vigilanza dell'Ordinario diocesano (cf. citato can. 305 ed altri);

Tutto ciò premesso e con l'autorevole parere dell'Ufficio Giuridico della CEI espresso in data 31 luglio 2017, al fine di arginare lo scandalo che ne sta venendo ai fedeli tutti, col presente

## DECRETO

in forza dell'autorità concessami dal Codice di Diritto Canonico e particolarmente dai cann. 320§2 e 326§1, REVOCO IL PRECEDENTE DECRETO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO emesso dal mio predecessore nel 1999 facendo obbligo a tutti di obbedienza ai singoli dettati del Decreto che segue.

In conseguenza del presente provvedimento, pertanto, faccio DIVIETO ALLA FONDAZIONE:

- Di organizzare pubbliche attività di "Religione e culto" di qualsiasi natura, dentro e fuori la propria sede;
- di utilizzare per qualsiasi attività di pastorale e culto pubblico la chiesa del "Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle anime", non ancora consacrata;
- di raccogliere offerte in eventuali pubbliche celebrazioni liturgiche, che, in ogni caso dovranno organizzarsi solo ad opera della Parrocchia "S. Maria degli Angeli" in Paravati, unica ad essere titolata per qualsiasi attività di "Religione e culto" (processioni, sante Messe e quant'altro) nel proprio territorio;
- di conservare il SS.mo Sacramento e di celebrare la S. Messa nella Casa per Anziani "Mons. Pasquale Colloca", compresa l'annessa Aula Polifunzionale, revocando ogni facoltà precedentemente concessa.

Faccio rilevare, infine, l'obbligo di attenersi "sub gravi" alle disposizioni emanate da Papa Francesco nel recente Motu proprio "*Maiorem ac dilectionem*" (11 luglio 2017) in cui, all'art. 36, è stabilito quanto appresso: "Sono proibite nelle chiese le celebrazioni di qualunque genere o i panegirici sui Servi di Dio, la cui santità di vita è tuttora soggetta a legittimo esame. Ma anche fuori della chiesa bisogna astenersi da quegli atti che potrebbero indurre i fedeli a ritenere a torto che l'inchiesta, fatta dal vescovo sulla vita e sulle virtù, sul martirio o sull'offerta della vita del Servo di Dio, comporti certezza della futura canonizzazione dello stesso Servo di Dio".

Il presente Decreto entra in vigore da subito dalla data di promulgazione. Alla scadenza dei 30 giorni dalla detta data provvederò a trasmetterlo al Ministero dell'Interno per gli opportuni adempimenti civili, alla Nunziatura in Italia ed alla Segreteria di Stato Vaticano, già coinvolte nella vicenda, alla Segreteria Generale della CEI per la dovuta informazione da fornire ai Vescovi delle singole diocesi d'Italia.

Dato in Mileto 1° agosto 2017

L'ORDINARIO DIOCESANO  
+ Luigi Renzo

IL CANCELLIERE VESCOVILE  
Mons. Filippo Ramondino